

COMITATO ETICO PER LA PRATICA

**Comitato Etico Per la Pratica Clinica
Azienda ULSS 5 Polesana**

Presidente: Dr. Andrea Finessi

Segreteria: Dr.ssa Valentina Lazzarin

Tel. 0426 940490

fax . 0426 940499

Cell. 3408212474

comitatoetico.praticaclinica@aulss5.veneto.it

**DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO (DAT)**

**SCEGLIERE E' UN DIRITTO
FARLO E' SEMPLICE**

Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

La Legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un eventuale futura incapacità di scegliere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche, possa “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”.

Si può quindi esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (di seguito DAT), come disciplinate dalla Legge 219/2017, delineano solo i trattamenti **durante la vita del cittadino**, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.

Come esprimere le DAT

In previsione di una futura incapacità di poter esprimere le proprie volontà, la persona interessata chiamata può esprimere le “ disposizioni anticipate di trattamento - DAT”.

Tali disposizioni sono redatte con atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure con scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza.

Chi esprime le DAT può indicare una persona di fiducia, denominato “ fiduciario”, maggiorenne e capace di intendere e di volere, che lo rappresenta in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente.

L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle stesse.

Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.

Indicazioni utili sulle DAT

- ⇒ I Comuni sono uno dei possibili luoghi in cui consegnare le DAT;
- ⇒ Le DAT sono redatte in forma libera dalla persona interessata, maggiorenne e capace di intendere e volere;
- ⇒ Le DAT vanno consegnate personalmente, e non da un incaricato, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza (che non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto ad avere informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di riceverle, di registrarle e di conservarle). Al cittadino verrà fornita ricevuta di avvenuta consegna e deposito.
- ⇒ Le DAT sono registrate e conservate dall’ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza.
- ⇒ Le DAT possono essere modificate o revocate dal cittadino in qualsiasi momento.
- ⇒ Nel caso non fosse possibile rendere una dichiarazione scritta, le DAT possono essere rese mediante videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona di comunicare. Anche in questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente il supporto utilizzato per la memorizzazione; la consegna deve sempre avvenire personalmente con le medesime modalità utilizzate per la consegna in forma scritta.
- ⇒ L’interessato potrà esprimere le DAT nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo eventuale consulenza al proprio medico di fiducia .